



COMUNE DI TALANA

PROVINCIA NUORO

Piazza Santa Marta N. 02 - 08040 Talana (Nu)

Telefono: 0782 646603 Fax: 0782 646682

Codice Fiscale 82000930915 Partita Iva 00908460918

Email: ufficiotecnico@comune.talana.org.it

PEC: protocollo@pec.comune.talana.org.it

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 02/04/2019 immediatamente esecutiva.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo IV del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione e gestione dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in generale su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze e organizzazione del servizio

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli art. 31, 112, 113 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
3. In caso di esercizio in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli art. 31, 112, 113 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
5. Concorrono al servizio delle varie attribuzioni in materia:
 - 5.1. L'Azienda Sanitaria Locale per la tutela della salute pubblica;
 - 5.2. L'Ufficio di Stato Civile per le denunce di morte, il servizio funebre, i permessi di seppellimento;
 - 5.3. L'Ufficio Tributi per l'assegnazione delle sepolture private e le deliberazioni; il Responsabile dell'ufficio competente ai sensi dello Statuto per la stipulazione degli atti di concessione delle sepolture;
 - 5.4. L'ufficio Tecnico per l'aggiornamento delle planimetrie, i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere e lavori del Comune che su quelle di privati;

- 5.5. Il personale addetto ai cimiteri per gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia, le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione e esumazione la vigilanza sulle operazioni affidate in appalto a terzi ai sensi del successivo comma;
6. Le attività di cui al punto 5.5 possono essere affidate in appalto a privati.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 31 comma 1;
 - c. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 20.
3. Tutti gli altri servizi sono a carico dei richiedenti.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del comune è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - 2.1. l'orario di apertura e chiusura;
 - 2.2. copia del presente regolamento;
 - 2.3. l'elenco dell'avviso delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dei successivi tre mesi, con l'omissione dei nominativi in rispetto alla normativa vigente sulla privacy;
 - 2.4. l'elenco dell'avviso delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione, con l'omissione dei nominativi in rispetto alla normativa vigente sulla privacy;
 - 2.5. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 6 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattrore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.
3. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione trasmette avviso della morte, nel termine fissato nel comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'articolo 140 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9.7.1939, n. 1238.

4. In materia di dichiarazione e avviso di morte, per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute nel titolo VII del citato regio decreto n. 1238/1939.

Articolo 7 - Denuncia della causa di morte

1. Nel certificato redatto dal medico necroscopo non viene menzionata la causa di morte nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione direttamente al servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964, n. 185.
4. La causa di morte viene indicata solo nella scheda di morte, redatta in duplice copia, parte dal medico curante o necroscopo e in parte dall'ufficiale di stato civile per le compilazioni che gli compete. L'ufficiale di stato civile provvederà entro trenta giorni alla trasmissione delle due copie, una all'ufficio I.S.T.A.T. e l'altra al servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. di competenza.
5. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Articolo 8 - Accertamenti necroscopici

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'articolo 141 del regio decreto 1238/1939, sono esercitate da un medico nominato dall'azienda regionale ASL competente.
2. Il medico necroscopo dipende per tale attività dall'azienda regionale ASL che ha provveduto alla sua nomina e a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del codice penale.
3. Il medico necroscopo provvede alla visita e controllo che ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti per motivi di sanità ed igiene pubblica.
4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvi i casi previsti dall'articolo 13, e comunque non oltre le trenta ore.
5. Dopo la visita il medico necroscopo redige l'apposito certificato previsto dall'articolo 141 del regio decreto n. 1238/1939.

Articolo 9 - Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda regionale ASL competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda regionale ASL competente incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
3. Il trasporto e la sepoltura sono effettuati solamente in seguito al rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 10 - Autorizzazioni alla sepoltura

1. Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.
2. L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte salvi i casi espressi nei regolamenti speciali e dopo che si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
3. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

Articolo 11 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categoria.
3. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, il trasferimento della salma o dei resti delle ceneri.

Articolo 12 - Sepoltura di nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 74 del regio decreto 1238/1939, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 13 - Periodo d'osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo ha accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
2. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si hanno dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL si può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. I cadaveri, per i periodi di osservazione, sono affidati in custodia alle persone di famiglia od ai conviventi, i quali provvedono a porre il corpo in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
5. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si adottano le misure cautelative necessarie prescritte dal servizio d'igiene pubblica dell'azienda Regionale ASL competente.

Articolo 14 - Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15.2.1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o al deposito di osservazione o all'obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. L'azienda regionale ASL competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali, dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, in quanto applicabili.

7. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del citato testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modifiche.
8. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 15 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31.8.1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dall'articolo 13.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.
3. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
4. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.
5. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.
6. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
7. Il sindaco, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
8. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
9. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
10. E' vietato il commercio di ossa umane.

Articolo 16 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.

Articolo 17 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo all'azienda regionale ASL interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 7.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e all'azienda regionale ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'articolo 14, comma 6.
5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

6. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del servizio d'igiene pubblica dell'azienda regionale ASL competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
7. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - 7.1. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - 7.2. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
8. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, in quanto applicabili.
9. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90 è eseguito dal servizio d'igiene pubblica dell'azienda regionale ASL competente, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 13.

CAPO IV - FERETRI

Articolo 18 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 19.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un solo feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depositato nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'articolo 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà
7. essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente, che darà riscontro dopo avere valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 19 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - 1.1. Per inumazione: Nel caso in cui il defunto o per sua volontà o per quella dei parenti lo si voglia inumare in questo Comune o in altro Comune il feretro dovrà essere:

- 1.1.1. di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.)
 - 1.1.2. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - 1.1.3. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - 1.1.4. se nel trasferimento verrà impiegato il doppio feretro dovrà essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 1.2. Per tumulazione:
- 1.2.1. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- 1.3. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- 1.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 1.2 precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- 1.4. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km:
- 1.4.1. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- 1.5. Cremazione:
- 1.5.1. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1.1, per trasporti interni al Comune di decesso;
 - 1.5.2. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1.4, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - 1.5.3. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera 1.2 in ogni altro caso.
2. I trasporti di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 1.2 precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
4. Nell'inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
5. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. E' consentita l'applicazione sulle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 20 - Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 19, punto 1.2 per salme di persone ritenute indigenti su relazione del Servizio Sociale, per quelle sconosciute decedute nel territorio del Comune o che comunque non abbiano parenti che vi provvedano, o i cui eredi o familiari non abbiano provveduto altrimenti, salvo il diritto di rivalsa sugli eventuali beni del defunto o dei parenti.

Articolo 21 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO V - TRASPORTO

Articolo 22 - Servizio trasporti funebri

1. Il trasporto delle salme verrà svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso del certificato di autorizzazione .
2. L'Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
3. Il servizio è soggetto al pagamento dei diritti fissi nelle misure previste dalla normativa vigente.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguite dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Articolo 23 - Autorizzazione all'espletamento del servizio

1. Nel territorio comunale il servizio trasporto salme, qualora non richiesto dai familiari, il Comune provvederà ad individuare le imprese da incaricarsi.

Articolo 24 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri comprendono il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, alla Chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Una volta raggiunto il Cimitero, la ditta stessa che ha effettuato il trasporto dovrà provvedere con proprio personale allo scarico del feretro dalla autovettura ed alla consegna dello stesso al personale del cimitero.
2. Nessuna altra sosta, salvi i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone l'Ufficiale dello Stato Civile prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Il feretro è preso in consegna dagli incaricati al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.

Articolo 25 - Costo dei servizi

1. Il costo del servizio trasporti funebri sarà a totale carico dei cittadini che ne faranno richiesta, ad esclusione dei casi indicati nel suddetto art. 20.

Articolo 26 - Responsabilità dell'impresa

1. Le imprese abilitate ad effettuare il servizio di trasporto salme sostengono direttamente tutti i costi del servizio di loro competenza, ed assumono a proprio carico tutte le inerenti responsabilità civili per danni a persone e cose.

2. Debbono tutte essere assicurate per responsabilità civile per una congrua somma sufficiente a garantire l'eventuale ristoro di danni causati a terzi.

Articolo 27 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco stabilisce le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. I congiunti del defunto o chi per essi sono tenuti a richiedere alla Polizia Municipale il nulla osta per lo stazionamento sulla pubblica via e per il trasporto della salma nell'ora e nel giorno in cui intendono effettuare il funerale.
3. Il nulla-osta di cui al comma precedente deve essere consegnato all'Ufficiale dello Stato Civile il quale rilascia l'autorizzazione al funerale unitamente al permesso di seppellimento e previo pagamento della somma indicata in tariffa. Se necessario, nell'autorizzazione deve essere specificato, oltre l'ora ed il giorno del funerale, anche il percorso da seguire secondo le eventuali indicazioni fornite dalla Polizia Municipale in sede di rilascio del precitato nulla-osta.
4. Il permesso di seppellimento e l'unita autorizzazione al trasporto devono essere esibiti al custode del cimitero il quale provvederà agli adempimenti di sua competenza solo dopo averne preso visione.

Articolo 28 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 29 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista all'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito, senza corteo, poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego di mezzi di cui al primo comma.

Articolo 30 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, tumulazione, cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 31 - Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto del Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli 25 e seguenti del D.P.R. 285/90, ad eccezione:
 - 1.1. Dei prodotti abortivi di cui all'articolo 12, comma 2, per i quali il trasporto è autorizzato dal servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL competente;
 - 1.2. Dei casi di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali il trasporto è autorizzato dalla pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato).
2. Nei casi di cui al comma 1, punto 1.1, il trasporto di cadaveri avviene a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.
3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Il decreto d'autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. Le salme provenienti da altri Comuni o dall'estero devono essere accompagnate da regolare autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Le eventuali Onoranze Funebri possono partire dalla casa di abitazione, ove il feretro, previa autorizzazione scritta del servizio competente della ASL può restare depositato prima dell'inizio del funerale.
6. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto d'autorizzazione deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del luogo in cui è avvenuto il decesso.
8. Per i morti di malattie infettive diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui al primo comma e secondo comma all'articolo 25 del D.P.R. 285/90.

Articolo 32 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salma nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 33 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/12/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di altri Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 e 32 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.

Articolo 34 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto e, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 54.

Articolo 35 - Vetture funebri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL competente, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Articolo 36- Rimesse delle vetture funebri

1. Le eventuali rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuata con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L.; salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 37 – Elenco cimiteri

1. A norma dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale sito in Via NUORO sn..
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 285/90.

Articolo 38 – Disposizioni generali

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale e dai suoi delegati.
2. Il servizio di igiene pubblica dell'azienda Regionale ASL competente controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni di estumulazione possono essere affidate in appalto a ditte esterne.

Articolo 39 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero non sono previsti reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Articolo 40 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, di religione:
 - 1.1. I cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - 1.2. I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

- 1.3. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune;
- 1.4. I resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

Articolo 41 – Servizio di custodia e manutenzione

1. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 10; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - 1.1. Le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 10, l'anno, il giorno, l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - 1.2. Le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri siano stati cremati, con l'indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
 - 1.3. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri.
2. I registri, che possono essere tenuti anche con mezzi informatici, devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. Altri obblighi del servizio di custodia sono i seguenti:
 - 4.1. Custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale e gli attrezzi posti al servizio del cimitero stesso;
 - 4.2. Tenere in stato di decenza e netto da ogni erba il cimitero comunale, le sue adiacenze e l'immediata strada d'accesso;
 - 4.3. Tenere costantemente puliti i viali e mantenere in buone condizioni le piante che li delimitano;
 - 4.4. Assistere gli incaricati delle eventuali autopsie effettuate nel cimitero, praticando le occorrenti, disinfezioni, lavacri ecc.;
 - 4.5. Sorvegliare i locali di deposito dei cadaveri, dietro ordine scritto dell'ufficiale dello stato civile, in qualsiasi tempo e ora;
 - 4.6. Raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero escavate;
 - 4.7. Segnalare al responsabile dell'ufficio competente, qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
 - 4.8. Presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero ed al loro trasporto nella camera mortuaria, o direttamente nelle fosse per l'inumazione, o nei loculi o nelle cappelle private per la tumulazione;
 - 4.9. Provvedere all'apertura ed alla chiusura dei loculi o cellette;
 - 4.10. Non richiedere o pretendere compensi per le sue prestazioni nel cimitero;
 - 4.11. Essere presente nel cimitero nei giorni e nelle ore stabilite.
 - 4.12. E' assolutamente vietato al personale di eseguire nei cimiteri opere o provviste per conto terzi, alienare o dare in prestito oggetti di proprietà comunale o privata.
5. Nei predetti adempimenti il servizio di custodia è eventualmente coadiuvato dal personale comunale assegnato al cimitero.

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 42 – Disposizioni generali

1. La collocazione e la delimitazione dei campi destinati alle tumulazioni e ogni altro spazio collocato all'interno e all'esterno del cimitero, fino al contorno della relativa fascia di rispetto, sono indicati negli elaborati grafici che sono parte integrante del presente regolamento e del piano regolatore cimiteriale.
2. Il cimitero dispone di aree a sepolture, individuali, familiari, ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 N°285.
3. Il P.R.C. determina, per le sepolture familiari, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/08/1990 n°285 e successivo art.31.

Articolo 43 - Piano regolatore cimiteriale (P.R.C.)

1. *Il P.R.C., che costituisce parte integrante del presente regolamento, è stato redatto con riferimento ad un arco temporale di dieci anni. Esso è costituito dalle disposizioni riportate agli artt. 104 -118.*
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL. Si applica l'art. 139 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
3. Nell'elaborazione del piano si è tenuto conto:
 - a. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;
 - b. Dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. Della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e. Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di tumulazioni e cremazioni;
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione familiare;
 - b. Tumulazioni individuali;
 - c. Cellette ossario – urne cinerarie;
 - d. Campo per le inumazioni;
 - e. Ossario comune;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del DPR 10/9/1990, n. 285.
6. Ogni cinque anni il Comune è tenuto a verificare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III TUMULAZIONE

Articolo 44 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,700 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 e 77 del DPR 10/9/1990 n. 285.
4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
5. Nel caso di tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del DPR 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
6. Le urne cinerarie devono essere riposte in una nicchia, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 4 ed è consentita anche la collocazione in loculo ove sia presente un feretro purché vi sia adeguato spazio, eventualmente delimitato.

Articolo 45 – Modalità di Tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/metroquadrato.
5. Le pareti orizzontali e verticali dei loculi, anche sotterranei, devono essere impermeabili ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I loculi devono avere adeguata pendenza, non inferiore all'1%, verso l'interno per evitare la eventuale fuoriuscita di liquidi.
6. La chiusura dei loculi deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore, atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillata, in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
7. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30-31 del D.P.R 10/09/1990 °285.
8. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
9. Il Ministero della Sanità, secondo il Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 46 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
 - 2.1. Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - 2.2. Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di loculi privati;
 - 2.3. Per salme di persone che si intendono tumulare in opere del Comune non ancora ultimate; in tal caso il deposito provvisorio è tassativamente escluso quando vi è ancora disponibilità di altre opere del Comune e sino al completo esaurimento delle stesse.
 - 2.4. Per salme di persone che si intende trasferire.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dall'Ufficio competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa, stabilita dall'Organo competente.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 47 - Esumazioni

1. 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. 2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. 3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. 4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.
5. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
6. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
7. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
8. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
9. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'articolo 34.
10. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Articolo 48 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere di due tipi:
 - 3.1. A richiesta dei familiari interessati e previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni e lo voglia trasportare in altra sepoltura o per cremarlo;
 - 3.2. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
 - 3.3. Ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Di tale elenco sarà apposto all'albo pretorio apposito avviso, con l'omissione dei nominativi in rispetto della normativa vigente sulla privacy;
4. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 50 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno due anni dalla precedente.
6. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 49– Estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa dei servizi competenti. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni.

Articolo 50– Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 51 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di un'estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio competente.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 52 – Modalità per il rilascio all'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 30 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo come sopra individuati, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 53– Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata e deve portare all'esterno il nome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata in cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
3. L'urna cineraria può altresì essere affidata ai familiari, con precedenza, fatte salve eventuali disposizioni testamentarie, del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, l'individuazione del destinatario delle ceneri deve essere effettuata da tutti gli stessi, con atto scritto e con firma autenticata da pubblico ufficiale.
4. Il familiare che intende richiedere l'affidamento delle ceneri, deve presentare istanza all'Amministrazione comunale, fornendo le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
 - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
 - descrizione del luogo, in territorio del Comune di Talana, ove le ceneri verranno custodite;
 - la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
 - l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
 - l'insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento.
7. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria sono annotati in apposito registro; l'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul luogo e sulla conservazione dell'urna.

CAPO VI – INUMAZIONE

Articolo 54

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Articolo 55

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 56

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 57

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 58

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Articolo 59

5. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 60

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 61

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 62 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario annuale fissato dal Sindaco.

Articolo 63 – Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - 2.1. Agli animali;
 - 2.2. Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - 2.3. Ai questuanti;
 - 2.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 64 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - 1.1. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - 1.2. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - 1.3. introdurre oggetti irriverenti;
 - 1.4. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - 1.5. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - 1.6. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - 1.7. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - 1.8. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari
 - 1.9. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari e dell'Ufficio Tecnico;
 - 1.10. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - 1.11. assistere da vicino alle estumulazione di salme da parte dei estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - 1.12. qualsiasi attività commerciale.
2. I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 65 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 66 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali previsti nelle norme d'attuazione del presente piano regolatore cimiteriale.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori sempreverdi nel rispetto delle norme d'attuazione del piano regolatore cimiteriale.
5. Si consente inoltre, nei loculi in cui vi sia poco spazio per la posa di fiori o lumini, la posa in opera di ringhierine in ferro battuto. Questa dovrà essere tinteggiata con vernici antiruggine e di colori scuri non appariscenti, la sua sporgenza (dal filo esterno della lapide verticale posta a chiusura del loculo) non sarà più di 10/12 cm. e per un'altezza di non oltre 15 cm..

Articolo 67 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio competente li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 68 – Materiali ornamentali

1. Dal cimitero potranno essere tolti d'ufficio: i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo pretorio per un mese (sempre in rispetto della normativa vigente sulla privacy), perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 69 – Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 43, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale o familiare.
3. Le concessioni in uso, dei manufatti costruiti dal Comune, riguardano sepolture individuali (loculi, cellette ecc.).
4. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni..
5. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata in forma privata, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio contratti.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà da parte del Comune.
7. Gli oneri concessori per le varie tipologie di sepoltura verranno stabiliti annualmente con delibera di G.M..

8. Ogni concessionario del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - 8.1. la natura della concessione e la sua identificazione;
 - 8.2. il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - 8.3. la durata;
 - 8.4. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - 8.5. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
 - 8.6. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - 8.7. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 70 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - 2.1. In 30 anni per le aree destinate alla realizzazione di loculi per sepolture ad individuazione familiare;
 - 2.2. In 40 anni per le aree destinate alla realizzazione di loculi per sepolture ad individuazione familiare;
 - 2.3. In 50 anni per le aree destinate alla realizzazione di loculi per sepolture ad individuazione familiare;
 - 2.4. In 99 anni per le aree destinate alla realizzazione di loculi per sepolture ad individuazione familiare;
 - 2.5. In 30 anni per i loculi destinati alle sepolture individuali;
 - 2.6. In 40 anni per i loculi destinati alle sepolture individuali;
 - 2.7. In 50 anni per i loculi destinati alle sepolture individuali;
 - 2.8. In 99 anni per i loculi destinati alle sepolture individuali;
 - 2.9. In 30 anni per le cellette;
 - 2.10. In 10 anni per le inumazioni.
3. All'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
4. Fatti salvi i casi di decadenza dalla concessione previsti dal successivo articolo 80, nel caso di estumulazione intervenuta prima dello scadere della concessione, la stessa decade di diritto e al concessionario, ovvero al richiedente l'estumulazione, ovvero agli aventi causa viene corrisposto il rimborso di una somma calcolata con i criteri previsti al successivo art. 77.
5. Per le concessioni a tempo determinato, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decadenza verrà pronunciata a seguito di verifica del non utilizzo dei loculi e delle cellette ossario, per estumulazione della salma o dei resti mortali dell'avente titolo alla sepoltura e viene corrisposto il rimborso di cui al comma precedente.
6. Per le concessioni a tempo indeterminato o cosiddette perpetue, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decadenza verrà pronunciata a seguito di verifica del non possesso del documento comprovante tale titolo concessionario. In tale situazione verrà richiesto il pagamento degli oneri per la concessione dell'area, in base alle tariffe vigenti.

Articolo 71 – Modalità di concessione di loculi, cellette ossario e cinerarie.

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 3 dell'articolo 69, è riservata alle salme di cittadini residenti e può concedersi solo in presenza della salma, dei resti o delle ceneri.
2. Sono equiparati ai residenti coloro che, pur essendo nati nel Comune di Talana, non vi abbiano più la residenza al momento del decesso, ovvero coloro che vi abbiano avuto la residenza per un periodo indefinito; sono altresì inclusi tra i cittadini residenti il coniuge, ancorché non residente, di cittadini residenti. E' consentita la tumulazione dei resti o delle ceneri di persone non residenti in loculi concessi a residenti e già occupati.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la concessione di loculi e cellette ossario è consentita a persone non nate nel comune di Talana, che all'atto del decesso non ne risultino residenti, esclusivamente nei seguenti casi:
 - parenti di 1° grado di cittadini residenti in Talana;
 - coniuge, convivente more uxorio ovvero parenti di 1° grado di persone già tumulate nel cimitero del Comune di Talana.
4. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili poste sulla medesima fila, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. Nel medesimo loculo possono essere tumulati i resti o le ceneri di più persone, appartenenti alla famiglia del defunto indicato nell'atto di concessione, intendendosi per tali il coniuge ed i parenti sino al 2° grado.
6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. E' consentito destinare il loculo non ancora utilizzato alla sepoltura del coniuge o di parenti di 1° grado del concessionario.

Articolo 72 – Uso delle sepolture private

1. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 69, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. E' consentita la tumulazione, in via provvisoria e per un periodo non superiore ad anni 2, della salma o dei resti di persona estranea alla famiglia del concessionario, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia, previo il consenso di cui al successivo articolo 76.
3. La sepoltura di famiglia può essere concessa a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
4. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 4° grado.
5. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15.
7. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in base alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 73 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 74 – Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 69, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione della richiesta di autorizzazione secondo le modalità previste nell'art. 84 ed alla esecuzione delle opere relative entro i tempi e i modi stabiliti nell'autorizzazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 75 – Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 72 sono tenuti a darne comunicazione entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 75, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune, provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Gli aventi diritto alla sepoltura, individuati ai sensi del precedente art. 72, comma 3 in relazione all'originario concessionario, non decadono dal diritto medesimo per effetto dell'aggiornamento dell'intestazione della concessione effettuata ai sensi del presente comma.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 68, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi trent'anni dall'ultima sepoltura a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Articolo 76 – Consensi

1. Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria, la salma od i resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione, alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa per tale titolo.
2. All'estremo della tomba può apporsi il nome della salma accolta. Per il consenso si richiede un atto del titolare, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano. Se la sepoltura è indivisa tra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato.

Articolo 77 – Rinuncia a concessione **di manufatti** a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune (COMPARTO II - III) quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso verrà corrisposto al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, in forma proporzionale al periodo residuo della concessione una somma pari al 50% di quanto versato al momento della concessione al netto delle imposte.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 78– Rinuncia a concessioni perpetue

(modificato con Deliberazione del C.C. n. 5 del 02/04/2019)

1. Non è previsto alcun rimborso nel caso di rinuncia a concessione perpetua a seguito di trasferimento della salma;
2. In caso di rinuncia della concessione perpetua per un'area a seguito di trasferimento della salma, la stessa area tornerà in proprietà del Comune;
3. L'area di cui al capoverso precedente, potrà essere concessa, previo avviso pubblico, complessivamente (tomba di famiglia) e non frazionata, alle stesse condizioni e canoni stabiliti dalla delibera di G.M. allegata al bilancio;
4. In caso di più richieste per la stesa area si procederà ad estrazione;

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 79– Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'ufficio competente dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 80 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- 1.1. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - 1.2. In caso di violazione del divieto di cessione, tra privati, del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'articolo 69, penultimo comma;
 - 1.3. Quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 74, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - 1.4. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 73.
 - 1.5. Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti 1.4 e 1.5 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili;
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio contratti in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 81 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.
2. Dopodiché il responsabile del servizio competente per la gestione del cimitero disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato della cose restando i materiali o le opere nella piene disponibilità del Comune.

Articolo 82 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'articolo 98 del DPR 10/9/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture per famiglie gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 83 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di imprese idonee.
2. Per le semplici riparazioni, pulizia di monumenti, lapidi, croci ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, sarà necessario darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. L'inosservanza delle prescrizioni tecniche e regolamentari renderà l'impresa ed eventuali privati cittadini passibili di una sanzione stabilita dalla G.M..
4. Le imprese che operano all'interno del cimitero hanno la piena responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone o beni patrimoniali del Comune o di terzi, durante l'effettuazione dei lavori.

Articolo 84– Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. Prima dell'inizio degli interventi di costruzione di sepolture private, dovrà essere presentata un'apposita richiesta all'ufficio competente.
2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere in pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
3. Le autorizzazioni di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente darne comunicazione all'ufficio competente.
5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa comunicazione all'ufficio competente, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 85 – Responsabilità.

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 86 – Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare, anche temporaneamente, spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nelle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 87 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizi può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi lo spazio adiacente alla costruzione, ove autorizzato al deposito, deve essere riordinato e libero da materiali.

Articolo 88– Orario di lavoro

1. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 89

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Nei sette giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere allo smontaggio di armature e ponti, all'allontanamento delle attrezzature e materiali di cantiere e dovranno recintare adeguatamente l'area dei lavori.

Articolo 90 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla, avvalendosi dei suoi delegati, che l'esecuzione delle opere sia conforme alle autorizzazioni rilasciate.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la conformità delle opere di costruzione di sepolture familiari alle norme stabilite dal presente regolamento, nonché l'assenza di danni causati alle strutture comunali.

Articolo 91 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - 2.1. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - 2.2. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - 2.3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - 3.1. eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - 3.2. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e di ditte;
 - 3.3. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - 3.4. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - 3.5. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta e di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 92 – Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - 1.1. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune, che presso parrocchie ed enti di culto;
 - 1.2. fornire feretri e gli accessori relativi;
 - 1.3. effettuare il trasporti di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 93– Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - 1.1. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno di luoghi di cura e di degenza;
 - 1.2. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - 1.3. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - 1.4. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 94 – Mappa

1. Presso l'Ufficio competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, con messi informatici o in registri cartacei.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Nell'eventualità che si applichi una nuova numerazione dei loculi l'ufficio competente dovrà aggiornare la mappa o apporre una doppia numerazione.

Articolo 95 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - 2.1. generalità del defunto o dei defunti;
 - 2.2. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - 2.3. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - 2.4. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - 2.5. gli estremi del titolo costitutivo;
 - 2.6. la data e il numero del protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - 2.7. la natura e la durata della concessione;
 - 2.8. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - 2.9. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 96 – Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio competente è tenuto a predisporre ogni anno l'avviso delle concessioni in scadenza, con l'omissione dei nominativi in rispetto alla normativa vigente sulla privacy.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 97 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile del servizio competente con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 77 anno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento di Polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
6. Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento si intendono richiamate le norme e le disposizioni contenute nel regio decreto legge 9.12.1926, n. 2389, convertito dalla legge 15.12.1928, n. 883 e nel relativo regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 15.12.1927, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Articolo 98 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, cremazioni, imbalsamazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice in ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 99 – Concessioni pregresse

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 100 e concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 100 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemorabile", quale presunzione iuris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 101– Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12.7.1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.
2. All'accertamento e contestazione delle violazioni provvedono gli agenti della Polizia Municipale.

Articolo 102 – Smaltimento rifiuti cimiteriali

1. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, verrà rispettato quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 103 – Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione del C.C., successivamente verrà ripubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi.

TITOLO V I – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO I – GENERALITA'

Articolo 104 – Riferimenti normativi

1. Il P.R.C. che segue è stato redatto ai sensi degli articoli dal 54 al 59 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 e costituisce parte integrante del presente regolamento. Come tale deve essere osservato e fatto osservare.

Articolo 105– Finalità

1. Esso costituisce il riferimento fondamentale per tutti gli interventi modificativi dell'attuale assetto edilizio ed amministrativo del cimitero e per la gestione delle concessioni a tempo determinato delle aree e dei manufatti cimiteriali.

Per i suddetti scopi individua e propone l'assetto attuale del cimitero ed il suo ulteriore sviluppo, delimitando le varie zone destinate ad ospitare i loculi per le tumulazioni, sia comuni che private, nonché per gli ossari e le cellette.

Articolo 106 – Dimensionamento

1. Le previsioni di riequilibrio delle strutture cimiteriali sono strettamente legate, oltre che alle rilevazioni statistiche di supporto, quali risultano nella relazione tecnica riportata in calce al presente regolamento, alla gestione delle concessioni di aree, loculi e celle-ossario, con il fine di realizzare rotazioni adeguate al mantenimento definitivo dell'equilibrio progettato, senza ulteriori ampliamenti del complesso.

Articolo 107 – Area di rispetto e possibilità di espansione

1. L'ampiezza della fascia di rispetto è quella prevista dal T.U.L.L.SS. e successive modifiche e integrazioni ivi comprese quelle del D.P.R. 285/90, ed è individuata nella Tavola C dove viene indicata l'area di rispetto come previsto dal P.U.C. del Comune di Talana vigente.
2. Il P.R.C. mantiene invariata detta delimitazione e contiene le previsioni d'adeguamento all'interno della cinta muraria dalla quale hanno origine i cinquanta metri di profondità dell'area stessa.
3. L'assetto territoriale all'interno ed all'esterno dell'area di rispetto consente una futura espansione del complesso cimiteriale.

Articolo 108 – Indagine geologica

1. Il progetto per la costruzione di un nuovo cimitero ovvero il progetto d'ampliamento di quello esistente, dovrà essere correlato da una relazione dello studio idrogeologico con particolare riferimento alle idonee caratteristiche chimico-fisiche del suolo e alla profondità e direzione delle falde freatiche.

Articolo 109 – Documentazione

1. Il piano regolatore del cimitero di Talana si compone di:
 - Tavola **A**: Regolamento di Polizia Mortuaria;
Norme di Attuazione;
Relazione Tecnica.;
 - Tavola **B**: Elenco dei loculi esistenti divisi in comparti e relativi dati dei deceduti.
 - Tavola **C**: Documentazione Fotografica.
 - Tavola **D**: Documentazione fotografica sui materiali utilizzabili per il rivestimento dei loculi..
 - Tavola **1** : Planimetria del Territorio Comunale scala 1:10000;
 - Tavola **2** : Stralcio del P.U.C. con la sovrapposizione dell'area cimiteriale allo stato attuale;
 - Tavola **3** : Planimetria di dettaglio dello stato attuale scala 1:100;
 - Tavola **4** : Planimetria e sezioni numerate dello stato attuale;
 - Tavola **5** : Planimetria e nuovi volumi ammissibili;
 - Tavola **6** : Tavola di Azzonamento;
 - Tavola **7** : Tavola schema fognario e rete acque bianche.

Articolo 110 – Revisione

1. Il P.R.C. è revisionato, ed eventualmente modificato in funzione delle conseguenti risultanze, in via ordinaria ogni dieci anni ed in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità.

Articolo 111 – Composizione attuale e assetto finale del cimitero

1. Lo stato di fatto e le previsioni di sviluppo sono rappresentati, con tutti gli elementi significativi ai fini del presente piano regolatore, rispettivamente nella tav.2 e nella tav. 3.

CAPO II – NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 112 - Riferimenti

1. Le presenti norme sono strettamente connesse alla documentazione di cui al precedente art. 109.

Articolo 113 – Successione delle concessioni

1. Le concessioni dei loculi, delle celle-ossario seguono rigorosamente il criterio della successione senza continuità tra un elemento e il successivo, ad esclusione dei loculi familiari. L'andamento è rappresentato nei prospetti che seguono.

Articolo 114 – Lapidi e monumenti

1. Le lapidi da collocare a chiusura dei loculi e delle celle dovranno essere realizzate sul supporto lapideo, secondo i colori e i materiali **indicati nell'All. D.**
2. Nei casi in cui la concessione precaria del loculo o della cella preveda l'acquisto e l'installazione della lapide a cura e spese del concessionario, tale manufatto dovrà essere del medesimo materiale ed avere le stesse caratteristiche dei più diffusi tra quelli collocati nelle immediate adiacenze.
3. E' consentita la posa di statue e di croci di modeste dimensioni solo nel COMPARTO I, posizionate sopra l'ultimo livello dei loculi ad individuazione familiare. Le statue ad esclusivo carattere religioso e le croci saranno in materiale e colore consono al luogo e di facile pulizia.
4. Per tutto ciò non espressamente indicato nel presente articolo delle norme d'attuazione si dovrà attenere a quanto indicato all'art. 69 del presente Regolamento e successivi commi.

Relazione Tecnica

PREMESSA

La presente relazione è riportata in calce al presente regolamento di polizia mortuaria, del quale costituiscono parte integrante le disposizioni del piano regolatore cimiteriale. Per mantenere l'omogeneità dell'impianto normativo dei due citati strumenti, la cui impostazione è strettamente connessa, si è tenuto conto altresì delle manifestazioni di volontà che i rappresentanti comunali hanno anticipato in ordine alle scelte significative che riguardano l'adeguamento e la revisione del regolamento di polizia mortuaria, fermi restando i principi contenuti nelle norme di riferimento.

E' stata quindi ricondotta alla scelta di alcune piccole modifiche al precedente piano ossia lo spostamento del vecchio comparto III in un area più idonea vedasi tav.4, e all'inserimento nel piano della parte ampliata recentemente.

QUADRO DELLE ESIGENZE E DELLE PRESTAZIONI

Esigenze

Nell'arco di dieci anni ad oggi, ossia dal 2008 anno in cui è stato adottato il Primo Piano Regolatore Cimiteriale e il 2017 anno della sua prima revisione sono state pressoché rispettate tutte le previsioni. Sono stati completati i loculi previsti nei comparti II e utilizzati dove richiesto i volumi nel comparto I. L'unica previsione non realizzata è stata la realizzazione delle cellette, poiché lo spazio indicato è stato considerato, successivamente al piano, non più idoneo e soprattutto per la mancanza di richieste.

Il crescente tasso di mortalità evidenziato nella tabella 1, ha reso necessario e urgente l'ampliamento del cimitero che attualmente è in fase di completamento. Sulla nuova porzione ampliata è stata individuata un'area per le inumazioni, non presente nel vecchio cimitero, così da ottemperare ad un obbligo normativo precedentemente non realizzabile.

Attualmente nel cimitero di Talana non sono presenti cellette per la posa dei resti ossei o delle urne cinerarie in cellette private, con il presente piano ne sono previste n°9, vedasi TAV. 4, a seconda del numero delle richieste ci si riserva la possibilità di aumentare tale numero.

La tabella di seguito riportata, costituisce un riferimento orientativo di base per evidenziare l'accertato invecchiamento della popolazione locale.

TABELLA 1: ANDAMENTO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI TALANA dal 2008 al 2017 .

DESESSI e NASCITE a TALANA tra il 2008-11/2017											
ANNO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	nov-17	TOT
N° NASCITE	10	10	12	8	10	9	13	14	10	8	104
N° DECESSI	9	11	9	9	11	15	17	20	22	18	141

PRESTAZIONI

La tavola 3 ossia la Planimetria dove sono indicate le piante e le sezioni dei vecchi e nuovi loculi, illustra l'utilizzo dettagliato della superficie cimiteriale, la razionalizzazione degli spazi esistenti e quelli del nuovo ampliamento rendono pienamente l'idea di quanto appena esposto.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Articolo 1 - Oggetto.....	1
Articolo 2 - Competenze e organizzazione del servizio.....	1
Articolo 3 - Responsabilità.....	2
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	2
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	2
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.....	2
Articolo 6 - Dichiarazione di morte.....	2
Articolo 7 - Denuncia della causa di morte.....	3
Articolo 8 - Accertamenti necroscopici.....	3
Articolo 9 - Rinvenimento di parti di cadavere.....	3
Articolo 10 - Autorizzazioni alla sepoltura.....	3
Articolo 11 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.....	3
Articolo 12 - Sepoltura di nati morti e prodotti abortivi.....	4
CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	4
Articolo 13 - Periodo d'osservazione dei cadaveri.....	4
Articolo 14 - Rilascio diagnostico.....	5
Articolo 15 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio.....	5
Articolo 16 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.....	5
Articolo 17 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.....	5
CAPO IV - FERETRI.....	6
Articolo 18 - Deposizione della salma nel feretro.....	6
Articolo 19 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	6
Articolo 20 - Fornitura gratuita dei feretri.....	7
Articolo 21 - Piastrina di riconoscimento.....	7
CAPO V - TRASPORTO.....	8
Articolo 22 - Servizio trasporti funebri.....	8
Articolo 23 - Autorizzazione all'espletamento del servizio.....	8
Articolo 24 - Modalità dei trasporti.....	8
Articolo 25 - Costo dei servizi.....	8
Articolo 26 - Responsabilità dell'impresa.....	8
Articolo 27 - Orario dei trasporti.....	9
Articolo 28 - Riti religiosi.....	9
Articolo 29 - Trasferimento di salme senza funerale.....	9
Articolo 30 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	9
Articolo 31 - Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	10
Articolo 32 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero.....	10
Articolo 33 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	10
Articolo 34 - Trasporto di ceneri e resti.....	10
Articolo 35 - Vetture funebri.....	11
Articolo 36 - Rimesse delle vetture funebri.....	11
TITOLO II - CIMITERI.....	11
CAPO I - CIMITERI.....	11
Articolo 37 - Elenco cimiteri.....	11
Articolo 38 - Disposizioni generali.....	11
Articolo 39 - Reparti speciali nel cimitero.....	11
Articolo 40 - Ammissione nel cimitero.....	11
Articolo 41 - Servizio di custodia e manutenzione.....	12
CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	13
Articolo 42 - Disposizioni generali.....	13
Articolo 43 - Piano regolatore cimiteriale (P.R.C.).....	13
CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	13
Articolo 44 - Inumazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 45 - Tumulazione.....	13
Articolo 47 - Deposito provvisorio.....	14
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	15
Articolo 48 - Esumazioni.....	15
Articolo 49 - Estumulazioni.....	15
Articolo 50 - Estumulazioni gratuite e a pagamento.....	16

Articolo 51– Raccolta delle ossa	16
Articolo 52 – Oggetti da recuperare	16
CAPO V – CREMAZIONE	16
Articolo 53 – Modalità per il rilascio all’ autorizzazione alla cremazione.....	16
Articolo 54– Urne cinerarie	17
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	19
Articolo 55 – Orario	19
Articolo 56 – Disciplina dell’ ingresso.....	19
Articolo 57 – Divieti speciali.....	19
Articolo 58 – Riti funebri.....	19
Articolo 59– Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe.....	20
Articolo 60– Fiori e piante ornamentali.....	20
Articolo 61 – Materiali ornamentali.....	20
TITOLO III – CONCESSIONI.....	20
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	20
Articolo 62 – Sepolture private	20
Articolo 63 – Durata delle concessioni	21
Articolo 64 – Modalità di concessione di loculi, cellette ossario e cinerarie.....	22
Articolo 65 – Uso delle sepolture private.....	22
Articolo 66 – Manutenzione	23
Articolo 67 – Costruzione dell’ opera – Termini.....	23
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	23
Articolo 68 – Divisione, subentri.....	23
Articolo 69 – Consensi	24
Articolo 70 – Rinuncia a concessione di manufatti a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.....	24
Articolo 71 – Rinuncia a concessioni perpetue	24
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	24
Articolo 72– Revoca	24
Articolo 73 – Decadenza	24
Articolo 74 – Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	25
Articolo 75 – Estinzione	25
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	25
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	25
Articolo 76 – Accesso al cimitero.....	25
Articolo 77– Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	26
Articolo 78 – Responsabilità.	26
Articolo 79 – Recinzione aree – Materiali di scavo	26
Articolo 80 – Introduzione e deposito di materiali.....	26
Articolo 81 – Orario di lavoro	26
Articolo 82 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	26
Articolo 83 – Vigilanza.....	26
Articolo 84 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	27
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI	27
Articolo 85 – Funzioni – Licenza	27
Articolo 86 – Divieti	27
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	28
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE.....	28
Articolo 87 – Mappa.....	28
Articolo 88 – Annotazioni in mappa.....	28
Articolo 89 – Scadenziario delle concessioni	28
CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI	28
Articolo 90 – Efficacia delle disposizioni del regolamento	28
Articolo 91 – Cautele.....	29
Articolo 92 – Concessioni pregresse	29
Articolo 93 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	29
Articolo 94 – Sanzioni	29
Articolo 95 – Smaltimento rifiuti cimiteriali.....	29
Articolo 96 – Entrata in vigore.....	29

TITOLO V I – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	29
CAPO I – GENERALITA’	29
<i>Articolo 97 – Riferimenti normativi.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 98– Finalità.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 99 – Dimensionamento</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 100– Area di rispetto e possibilità di espansione</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 101– Indagine geologica</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 102– Docuentazione</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 104– Composizione attuale e assetto finale del cimitero.....</i>	<i>30</i>
CAPO II – NORME DI ATTUAZIONE.....	30
<i>Articolo 105 - Riferimenti.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 106 – Successione delle concessioni.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 107 – Computo dei loculi ad individuazione familiare.....</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
<i>Articolo 108 – Computo dei loculi ad assegnazione individuale</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 109 – Computo delle celle (ossario-urne cinerarie).....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 110 – Computo delle fosse di inumazionee.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 111 – Lapidi e monumenti</i>	<i>31</i>
<u>RELAZIONE TECNICA</u>.....	36
 INDICE.....	 33